

Comune commissariato se non paga l'avvocato

Comune commissariato se non paga all'avvocato le spese di lite del decreto ingiuntivo che il legale, in qualità di procuratore antistatario, ha ottenuto per conto del cliente e che nel frattempo è divenuto esecutivo. L'ente è obbligato a conformarsi al giudicato e non può trincerarsi dietro il mero atto di liquidazione emesso, che di per sé non prova affatto l'avvenuto pagamento delle spettanze al professionista. È quanto emerge dalla sentenza 4274/12, pubblicata dal Tar Campania.

Accolto il ricorso del legale per l'ottemperanza. Sono passati ormai quasi tre anni da quando il titolo in forma esecutiva è stato rinotificato all'amministrazione dopo che il provvedimento monitorio risulta divenuto definitivo per non essere stata proposta opposizione. Il Comune ha riconosciuto il relativo debito fuori bilancio ed emesso l'atto di liquidazione, ma questo non dimostra che ha pagato. Ora dovrà farlo entro 60 giorni e, se non provvede, lo farà a spese dell'ente locale il commissario ad acta nominato dal giudice: il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio. Unico neo per l'avvocato: i conteggi sono sbagliati, la somma proposta va depurata di quanto indicato come spese dell'atto di precetto. Nel giudizio di ottemperanza, infatti, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute soltanto in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione (se versate), di esame, copia e notificazione, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Le spese, diritti e onorari accessorie successive al decreto ingiuntivo azionato sono quindi dovute, nei limiti delle voci indicate, ma in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza sono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del giudizio di esecuzione del giudicato. Al Comune, dunque, non resta che pagare anche le spese di giudizio. Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune intimato e sono liquidate fin da subito nella misura complessiva di euro 300,00. Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

Dario Ferrara